Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 10 maggio 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1973.

Modifiche all'allegato A al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Visto l'art. 83, primo e quinto comma, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1972, contenente modifiche all'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Sentito il parere della commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili;

Decreta:

L'art. 2 del decreto ministeriale 8 agosto 1972 è sostituito dal seguente:

All'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in calce all'elenco dei prodotti esplodenti della categoria V - « Munizioni di sicurezza e giocattoli pirici » è aggiunta la seguente:

Nota:

A. — Non sono classificati tra i prodotti esplodenti gli artifici pirotecnici ad effetto illuminante costituiti da miscele di sostanze combustibili e sostanze comburenti, perossidi esclusi, esenti da sostanze capaci di determinare la loro. accensione spontanea, e così flemmatizzate e strutturalmente disposte nell'artificio da rendere impossibile la esplosione dell'artificio per urto, per sfregamento, per accensione.

Per la loro fabbricazione dovranno essere osservate le disposizioni valevoli per i materiali solidi facilmente infiammabili e, ove il caso, quelle per i depositi di clorati e le fabbriche di fiammiferi di cui all'allegato B, capitolo VI, di questo regolamento.

B. — Non sono classificati tra i prodotti esplodenti gli artifici pirotecnici ad effetto di scoppio costituiti da sostanze e miscele di sostanze esplosive, esenti da sostanze capaci di determinare la loro accensione spontanea, che per la minima quantità di materiale esplosivo presente in ogni artificio, per l'eventuale ulteriore presenza di sostanze inerti o altrimenti flemmatizzanti, per la struttura dell'artificio e la disposizione in esso dei materiali e delle sostanze, sono secondo il giudizio della commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, praticamente inoffensivi.

Per la loro fabbricazione dovranno essere osservate le disposizioni previste per l'impianto di fabbriche di materie esplosive della Categoria V di cui all'allegato B, capitolo III, di questo regolamento.

C. — Non sono classificati tra i prodotti esplodenti i seguenti artifici pirotecnici:

a) inneschi costituiti da dischi di carta incollati tra loro e contenenti nel loro interno una pasticca di una miscela costituita da clorato o perclorato potassico, fosforo rosso, collanti ed inerti del peso massimo di 0,005 grammi, ovvero nastri ed anelli di inneschi costituiti da due strisce di carta incollate tra loro e contenenti nel loro interno, disposte a regolari intervalli, pasticche della suddetta miscela del peso massimo di 0,005 grammi ciascuna;

b) capsule costituite da una minuscola coppetta di cartone o materiale plastico contenente una pasticca, realizzata per compressione sul fondo della coppetta stessa, di una miscela costituita da clorato o perclorato potassico, fosforo rosso, collanti ed inerti del peso massimo di 0,0075 grammi, nonchè nastri ed anelli di dette capsule variamente associate tra loro;

purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni:

I) nelle capsule il peso della pasticca, fermo restando il suo peso massimo di 0,0075 grammi, non deve superare il 25% del peso totale della capsula; la pasticca deve essere ricoperta e protetta da un disco di carta o materiale plastico incollato su di essa ovvero efficacemente fissato per il bordo alla coppetta contenitrice;

II) Le miscele non devono contenere più dell'80% in peso di clorato o di perclorato potassico nè meno del 15% in peso tra collanti e inerti; il clorato impiegato non deve contenere più dello 0,15% in peso in bromo;

III) Le sostanze impiegate nelle miscele devono essere tecnicamente pure; le colle, gli agglutinanti, le lacche, le vernici e gli altri materiali usati nelle miscele e nella manifattura degli inneschi e delle capsule devono rispondere ai loro normali requisiti tecnici e, comunque, non devono presentare reazione acida alla cartina di tornasole umida;

IV) Ogni nastro non deve comprendere più di 50 inneschi, ogni anello più di 25 inneschi;

V) Gli inneschi e le capsule devono essere confezionati in scatole o involucri di cartone o di altro materiale non metallico chiusi da ogni faccia e disposti in modo da non poter subire facili spostamenti per scuotimenti o urti; i nastri di inneschi nella confezione devono essere avvolti a spirale; i nastri ed anelli di capsule nella confezione devono essere tutti orientati nello stesso senso, salvo che gli strati di nastri ed anelli siano separati fra loro da un foglio di cartone o di altro equivalente materiale;

VI) Ogni confezione non deve contenere: più di 0,250 grammi di miscela se trattasi di inneschi o di capsule isolate; più di 0,500 grammi di miscela se trattasi di nastri o anelli di inneschi; più di 0,750 grammi di miscela se trattasi di nastri o anelli di capsule;

Per la loro fabbricazione dovranno essere osservate le norme per la fabbricazione di prodotti esplodenti della V categoria.

Roma, addì 4 aprile 1973

Il Ministro: RUMOR

(6707)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1973.

Rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Trieste.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 luglio 1967, n. 589, con la quale è stato istituito l'Ente autonomo del porto di Trieste;

Visti l'art. 30 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 e l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 666;

Considerato che i membri del consiglio di amministrazione dell'ente nominati con decreto ministeriale del 9 novembre 1967 sono decaduti per compiuto quadriennio;

Visto l'art. 8 della citata legge 9 luglio 1967, n. 589, in base al quale devesi procedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'ente;

Viste le designazioni a tal fine formulate dalle amministrazioni e dagli enti interessati, nonchè le terne presentate dalle organizzazioni sindacali della produzione e del lavoro;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo del porto di Trieste è composto da:

il presidente dell'ente;

magg. gen. di porto Giovanni Cittadini, comandante del porto di Trieste, vicepresidente dell'ente;

per il Ministero del tesoro: Montuori dott. Salvatore;

per il Ministero dei lavori pubblici: Pasanisi ingegnere Guido;

per il Ministero della marina mercantile: delli Bovi dott. Donato;

per il Ministero del bilancio e della programmazione economica: Devescovi dott. Simone;

Venturini dott. Livio: capo del compartimento doganale di Trieste;

Contaldi dott. ing. Giorgio: direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato di Trieste;

Contento dott. ing. Gennaro: ingegnere capo della sezione autonoma del genio civile per le opere marittime di Trieste;

Miceli dott. Sebastiano: per il Commissariato del Governo presso la regione Friuli-Venezia Giulia;

Umani dott. ing. Bruno, Sturari Paolo e Cangiani Giorgio: per la regione Friuli-Venezia Giulia;

Spaccini dott. ing. Marcello: sindaco di Trieste;

Millo Gastone: sindaco di Muggia;

Zanetti dott. Michele: per l'amministrazione provinciale di Trieste;

Chiavola dott ing. Emanuele: per l'amministrazione provinciale di Udine;

Semola dott. Sergio: per l'amministrazione provinciale di Gorizia;

Caidassi dott. Romano: presidente della camera di commercio di Trieste;

Marangone on. prof. Vittorio: presidente della camera di commercio di Udine;

Lupieri geom. Delio: presidente della camera di commercio di Gorizia;

Modiano dott. Marcello e Susmel dott. Lucio: per gli industriali;

Gerolimich comm. cap. Callisto: per l'armamento libero;

Eccardi Claudio: per l'armamento di linea;

Marzari cav. Ernesto: per gli spedizionieri;

Sperco comm. dott. Enrico Jr.: per gli agenti marittimi e i raccomandatari;

Paschi dott. Leo: per i commercianti;

Ciani dott. Gianfranco e Marass prof. Isidoro: per i lavoratori marittimi;

Zaves Mario e Muslin Giuseppe: per i lavoratori portuali;

Prevosti Carlo, Saranz Livio e Corsi Renato: per le organizzazioni sindacali territoriali maggiormente rappresentative.

Art. 2.

I membri non di diritto resteranno in carica quattro anni, con decorrenza dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1973

Il Ministro: LUPIS

(6783)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1973.

Autorizzazione alla Banca cattolica cooperativa di credito, con sede in Molfetta, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio del comune di Molfetta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 10 marzo 1948 e 20 maggio 1952, con i quali la Banca cattolica cooperativa di credito, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Molfetta (Bari), è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Giovinazzo e Terlizzi, e della frazione di Mariotta del comune di Bitonto, in provincia di Bari;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca cattolica cooperativa di credito, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Molfetta (Bari), con i propri decreti in data 10 marzo 1948 e 20 maggio 1952 è estesa al territorio del comune di Molfetta, in provincia di Bari.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca cattolica cooperativa di credito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(6567)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1973.

Autorizzazione alla Banca popolare di Asolo e Montebelluna ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio dei comuni di Povegliano e Villorba.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 3 aprile 1956, 30 novembre 1962 e 23 dicembre 1966, con i quali la Banca popolare di Asolo e Montebelluna, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Montebelluna (Treviso), è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Montebelluna, Caerano San Marco, Cornuda, Crocetta del Montello, Nervesa della Battaglia, Pederobba, Volpago del Montello, Susegana, Trevignano, Santa Lucia di Piave, Asolo, Altivole, Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Crespano del Grappa, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Monfumo e Ponzano Veneto, in provincia di Treviso;

Vista la domanda presentata dall'azienda stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Asolo e Montebelluna, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Montebelluna (Treviso), con i propri decreti 3 aprile 1956, 30 novembre 1962 e 23 dicembre 1966, di cui in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Povegliano e Villorba in provincia di Treviso.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Asolo e Montebelluna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(6566)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1973.

Autorizzazione alla Banca popolare di San Felice sul Panaro ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio della frazione Gavello del comune di Mirandola.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 10 marzo 1948 e 5 novembre 1962, con i quali la Banca popolare di San Felice sul Panaro, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in San Felice sul Panaro (Modena), è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio del comune di Camposanto e della frazione Massa Finalese del comune di Finale Emilia, nonchè nel territorio del comune di San Felice sul Panaro e della frazione Mortizzuolo del comune di Mirandola, in provincia di Modena;

Vista la domanda presentata dall'azienda stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di San Felice sul Panaro, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in San Felice sul Panaro (Modena), con i decreti in data 10 marzo 1948 e 5 novembre 1962, di cui in premessa, è estesa al territorio della frazione Gavello del comune di Mirandola, in provincia di Modena.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma e 47 terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di San Felice sul Panaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(6568)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1973.

Determinazione delle condizioni relative all'incorporazione del Monte di credito su pegno di Ancona nella Cassa di risparmio anconitana, con sede in Ancona, e modifica dello statuto della Cassa di risparmio anconitana, che assume la denominazione di « Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Ancona ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Ancona, di 2ª categoria, con sede in Ancona, in data 13 e 27 settembre 1971, dal consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio anconitana, con sede in Ancona, in data 12 gennaio 1971, 23 marzo 1971, 8 settembre 1971 e 22 marzo 1972, nonchè dell'assemblea dei soci di detta Cassa del 31 gennaio 1971 e del 1° aprile 1972;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1972, n. 1122, con il quale è stata disposta l'incorporazione del predetto Monte di credito su pegno di Ancona, di 2ª categoria, nella citata Cassa di risparmio anconitana;

Decreta:

1. L'incorporazione del Monte di credito su pegno di Ancona, di 2ª categoria, con sede in Ancona, nella Cassa di risparmio anconitana, con sede pure in Ancona, disposta con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1972, n. 1122, sarà effettuata alle seguenti condizioni:

a) assunzione da parte della cennata Cassa della nuova denominazione di « Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Ancona »;

b) incameramento ed assunzione da parte della ridetta Cassa del patrimonio e di tutte le attività e passività del Monte in parola quali risulteranno alla data effettiva dell'incorporazione nonchè di tutti i diritti, azioni e ragioni di qualsiasi genere e natura e di quanto altro di spettanza del Monte stesso e di ogni obbligazione passiva, nessuna esclusa ed eccettuata;

c) istituzione da parte della cennata « Risparmio », a mente dell'art. 7 della legge 10 maggio 1938, n. 745, di una sezione pegni in Ancona per assicurare la prosecuzione del credito pignoratizio;

d) passaggio del personale del Monte alle dirette dipendenze della Cassa con il pieno rispetto dei diritti acquisiti, in modo che il personale medesimo non risulti danneggiato dall'incorporazione;

e) impegno della ripetuta Cassa — ai sensi dello art. 14 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279 — di destinare a favore dell'ente comunale di assistenza di Ancona una quota, non inferiore allo 0,50 %, degli utili netti annualmente devolvibili ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, a mente delle disposizioni di legge e di statuto.

2. In correlazione alla incorporazione di che trattasi sono altresì approvate le sottoriportate modifiche dello statuto della Cassa di risparmio anconitana, la quale assume la nuova denominazione di « Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Ancona »:

I. — La formulazione degli articoli 1 e 2, terzo comma, è la seguente:

Art. 1: « La Cassa di risparmio e Monte di credito su pegno di Ancona deriva dalla fusione tra la:

Cassa di risparmio anconitana, fondata nell'anno 1870 da una società di private persone mediante istromento del notaio di Ancona dott. Lorenzo Pratilli 22 gennaio 1870, registrato il 27 gennaio 1870 al n. 95, foglio n.99, vol. 19 Atti pubblici ed istituita con regio decreto n. MMCCCCX (parte supplementare) dato a Firenze il 18 luglio 1870, che ha incorporato — in virtù delle disposizioni contenute nella legge 14 dicembre 1939, numero 1922 — la Cassa di risparmio di Osimo fondata nel 1857,

ed il

Monte di credito su pegno di 2ª categoria di Ancona, fondato nel 1490.

Ha la sua sede legale e la direzione generale in Ancona una sede in Osimo e dipendenze in provincia di Ancona. Essa fa parte della Federazione della Casse di risparmio dell'Italia centrale ed è regolata dalle leggi, dal presente statuto e dalle disposizioni vigenti in materia ».

Art. 2, terzo comma: « Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 62 ».

II. — L'art. 48 viene così modificato:

« I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

(*Omissis*).

V) prestiti ai sensi della legge sui Monti di credito su pegno ».

III. — Viene inserito l'art. 58 del seguente tenore:

« La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di risarcimento dei danni nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia ».

IV. — Gli attuali articoli dal 58 al 63 del citato statuto assumono, in dipendenza dell'inserimento del nuovo articolo contraddistinto dal n. 58, la numerazione da 59 a 64.

3. L'ente incorporante è autorizzato a proseguire l'attività del Monte incorporato e, per l'effetto, a sostituirsi a quest'ultimo nell'esercizio della dipendenza dello stesso in Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(6569)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1973.

Determinazione delle condizioni relative all'incorporazione del Monte di credito su pegno di Perugia nella Cassa di risparmio di Perugia, di cui viene modificato lo statuto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Perugia, di 2ª categoria, con sede in Perugia, in data 4 settembre 1970, dal consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, in data 21 luglio 1970, 2 marzo 1971 e 19 novembre 1971, nonchè dall'assemblea dei soci di detta Cassa in data 27 marzo 1971 e 27 novembre 1971;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1972, n. 1121, con il quale è stata disposta l'incorporazione del predetto Monte di credito su pegno di Perugia, di 2ª categoria, nella citata Cassa di risparmio di Perugia;

Decreta:

1. L'incorporazione del Monte di credito su pegno di Perugia, di 2ª categoria, con sede in Perugia, nella Cassa di risparmio di Perugia, con sede pure in Perugia, disposta con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1972, n. 1121, sarà effettuata alle seguenti condizioni:

a) incameramento ed assunzione da parte della cennata Cassa del patrimonio e di tutte le attività e passività del citato Monte quali risulteranno alla data di pubblicazione del presente decreto, nonchè di tutti i diritti, azioni e ragioni di qualsiasi genere e natura e di quant'altro di spettanza del Monte stesso e di ogni obbligazione passiva, nessuna esclusa ed eccettuata;

b) impegno da parte della ridetta Cassa — ai sensi dell'art. 7 della legge 10 maggio 1938, n. 745 — di assicurare il servizio delle operazioni pignoratizie in Perugia;

c) impegno da parte della Cassa medesima — a mente dell'art. 14 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279 — di destinare a favore delle opere di assistenza del comune di Perugia una quota degli utili netti annuali disponibili in misura proporzionale al patrimonio apportato dal Monte, depurato delle passività e del valore capitale degli eventuali oneri per censi, canoni e livelli;

d) impegno, da parte della Cassa, di assumere il personale del Monte dopo che detto ente avrà provveduto a corrispondere al personale medesimo quanto spettantegli a titolo di liquidazione.

2. In correlazione alla incorporazione di che trattasi sono altresì approvate le sottoriportate modifiche dello statuto della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia:

I. — La formulazione dell'art. 2, comma terzo, è la seguente:

Art. 2, terzo comma: « Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 62 ».

II. — L'art. 48 viene così modificato:

« I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

(*Omissis*).

V) prestiti ai sensi della legge sui Monti di credito su pegno ».

III. — Viene inserito l'art. 57 del seguente tenore:

« La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti. Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale materia ».

IV. — Gli attuali articoli dal 57 al 62 del citato statuto assumono, in dipendenza dell'inserimento del nuovo articolo contraddistinto dal n. 57, la numerazione da 58 a 63.

3. L'ente incorporante è autorizzato a proseguire l'attività del Monte incorporato e, per l'effetto, a sostituirsi a quest'ultimo nell'esercizio della dipendenza dello stesso in Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1973

Il Ministro: MALAGODI

(6570)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1973.

Sostituzione di due membri del comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge sopracitata per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai Fondi e Casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'istituto;

Visto l'art. 26 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea;

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1971 con il quale è stato ricostituito il predetto comitato;

Viste le lettere in data 29 novembre 1972 con le quali il dott. Carlo Marondoli ed il dott. Mario Buttaroni, membri del comitato medesimo in rappresentanza dei datori di lavoro, hanno rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nota n. 339/AG/ag03b/11 in data 11 gennaio 1973 con la quale l'Associazione sindacale Intersind ha designato, in sostituzione dei dimissionari, il dott. Guido Raimondi ed il dott. Paolo Paolone;

Ritenuta la necessità di procedere alle richieste sostituzioni;

Decreta:

Il dott. Guido Raimondi ed il dott. Paolo Paolone sono nominati membri del comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione del dott. Carlo Marondoli e del dott. Mario Buttaroni, dimissionari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1973

Il Ministro: Coppo

(6816)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1973.

Proroga al 20 maggio 1973 del termine di presentazione delle domande di integrazione di prezzo per l'olio d'oliva di produzione 1972-73 nelle province per le quali era stato fissato al 30 aprile 1973.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 2 dicembre 1972 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 27 dicembre 1972 con il quale, ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, sono stati stabiliti i termini per la presentazione delle domande di integrazione di prezzo per l'olio di oliva della campagna 1972-73;

Visto, in particolare, l'art. 4, ultimo comma di detto decreto, in base al quale le domande di integrazione di cui sopra debbono essere presentate entro il 30 aprile 1973 per la maggior parte delle province olivicole ed entro il 31 maggio 1973 per le altre;

Considerato che sussistono validi motivi perchè il termine ultimo di presentazione delle domande previsto per il 30 aprile 1973 venga congruamente prorogato;

Decreta:

E' prorogato al 20 maggio 1973 il termine ultimo per la presentazione delle domande di integrazione di prezzo per l'olio di oliva della campagna 1972-73 nelle province per le quali il termine di presentazione di tali domande era stato stabilito per il 30 aprile 1973.

Roma, addì 2 maggio 1973

Il Ministro: Natali

(6809)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1973.

Attribuzione ai capi degli ispettorati delle province di trascurabile importanza olivicola dei compiti spettanti alle commissioni di cui alle disposizioni per la corresponsione dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva di produzione 1972-73.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, recante norme sull'organizzazione comune dei mercati nei settori degli ortofrutticoli e delle materie grasse di origine vegetale, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8;

Visto, in particolare, l'art. 16 comma primo di detto decreto, ai sensi del quale, per la corresponsione dell'integrazione di prezzo dell'olio d'oliva prodotto nella campagna 1972-73, continua ad avere efficacia la disposizione contenuta nel decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, modificato con il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, convertito nella legge 12 febbraio 1969, n. 5, secondo cui nelle province dove la produzione dell'olio di oliva ha importanza trascurabile il Ministro per l'agricoltura e le foreste attribuisce al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura i compiti assegnati alla commissione prevista da detti provvedimenti legislativi;

Visto il regolamento (C.E.E.) della Commissione n. 2412 del 17 novembre 1972, recante norme per il pagamento dell'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva prodotto nella campagna 1972-73;

Visto il proprio decreto 2 dicembre 1972, relativo ai termini ed alle modalità per la presentazione della denuncia di coltivazione e della domanda di integrazione di prezzo per l'olio d'oliva di produzione 1972-73;

Considerato che occorre applicare la citata disposizione sull'assegnazione al capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura dei compiti attribuiti alla commissione predetta, ai fini degli adempimenti relativi alla corresponsione dell'integrazione di prezzo dell'olio di oliva prodotto nella campagna 1972-73;

Decreta:

I compiti spettanti per legge alla commissione di cui all'art. 11 del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1051, convertito nella legge 18 gennaio 1968, n. 10, e successive modifiche, sono attribuiti per la campagna 1972-73, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, ai capi degli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle seguenti province, nelle quali la produzione dell'olio d'oliva ha importanza trascurabile: Alessandria, Aosta, Asti, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Gorizia, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pordenone, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Sondrio, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia e Vercelli.

Nell'espletamento dei compiti suddetti dovranno essere seguiti i nuovi criteri introdotti dal regolamento (C.E.E.) della Commissione n. 2412/72 del 17 novembre 1972 ed applicate le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 2 dicembre 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1973

Il Ministro: Natali

(6810)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di onorificenze al merito della redenzione sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che la persona sottoindicata si è distinta in modo eminente nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti ed in particolare dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, a:
Pizzillo dott. Giovanni, procuratore della Repubblica di Palermo.

Roma, addì 12 febbraio 1973

Il Ministro: GONELLA

(6247)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 11 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che la persona sottoindicata si è distinta in modo eminente nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti ed in particolare dei minorenni disadattati e per l'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti;

Conferisce

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, a:
S. Em. rev.ma Cardinale mons. Ugo Poletti, Vicario di S. Santità.

Roma, addì 12 febbraio 1973

Il Ministro: GONELLA

(6246)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440;
Visto il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890;
Vista la legge 15 maggio 1951, n. 375;
Ritenuto che la persona sottoindicata si è distinta in modo esemplare nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti italiani in Germania;

Conferisce

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale, con la facoltà di fregiarsi della medaglia d'oro, a:
Herberzt avv. Paula.

Roma, addì 6 marzo 1973

Il Ministro: GONELLA

(6248)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Terni

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 277, in data 18 aprile 1973, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 18, 19, 22 e 26 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Terni.

(6773)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione ad apportare modifiche alle etichette dell'acqua minerale « San Pellegrino »

Con decreto n. 1375 dell'11 aprile 1973 la San Pellegrino S.p.a., con sede in Milano, via Castelvetro n. 17/23, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano i recipienti dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « San Pellegrino », addizionata di gas acido carbonico, di cui al decreto ministeriale n. 1188 del 7 dicembre 1971.

Tali modifiche consistono nel riportare, nel riquadro centrale della nuova etichetta le analisi chimica, chimico-fisica e batteriologica, che, nelle etichette autorizzate con il citato decreto n. 1188 figuravano nel riquadro sinistro.

Non verranno riportate le indicazioni relative all'uso dell'acqua minerale, redatte in lingua spagnola e inglese, mentre rimarranno invariate le stesse indicazioni in lingua italiana e francese, che figurano nei riquadri laterali.

Nella parte centrale inferiore dell'etichetta verrà indicato il contenuto minimo di acqua imbottigliata e la didascalia « stagione da maggio a ottobre » verrà modificata in « stagione da giugno a settembre ».

Infine, le dimensioni delle nuove etichette saranno rispettivamente di cm. 18 × cm. 10,9 per i recipienti da 1 litro, di cm. 15,5 × cm. 9,2 per i recipenti da ½ litro e di cm. 13,4 × cm. 8 per quelli da ¼ di litro.

Restano invariate le altre diciture contenute nelle etichette autorizzate con il decreto ministeriale n. 1188 del 7 dicembre 1971.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al decreto n. 1375 dell'11 aprile 1973.

Restano invariate le altre prescrizioni stabilite con il suddetto decreto ministeriale n. 1188.

(6539)

Autorizzazione ad apportare modifiche alle etichette dell'acqua minerale « Acetosa di S. Paolo »

Con decreto n. 1374 delll'11 aprile 1973 la Boario S. Paolo S.p.a., con sede in Roma, via del Casale di San Sisto n. 37, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette che contrassegnano i recipienti dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Acetosa di S. Paolo », di cui al decreto ministeriale n. 1241 del 20 marzo 1972.

Le nuove etichette, saranno per formato, dimensioni, colore, carattere e diciture uguali a quelle già autorizzate con il citato decreto ministeriale n. 1241, e riporteranno, sul riquadro laterale sinistro, i dati della nuova analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 14 ottobre 1972, dal prof. Carla Bertoglio Riolo dell'Istituto di chimica generale ed inorganica dell'Università di Pavia, diretto dal prof. dott. Mario Alberto Rollier, al posto di quelle del prof. Mario Talenti del 5 marzo 1958.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al decreto n 1374 dell'11 aprile 1973.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute nel citato decreto ministeriale n. 1241 del 20 marzo 1972.

(6540)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Barcis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1973, il comune di Barcis (Pordenone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.894.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6721)

Autorizzazione al comune di Saponara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1973, il comune di Saponara (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6731)

Autorizzazione al comune di Spadafora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1973, il comune di Spadafora (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.830.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6732)

Autorizzazione al comune di Sant'Alessio Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1973, il comune di Sant'Alessio Siculo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.128.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6733)

Autorizzazione al comune di Moio Alcantara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1973, il comune di Moio Alcantara (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6734)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 86

Corso dei cambi del 7 maggio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	590,20	590,20	591,20	590,20	591 —	590,20	590 —	590,20	590,20	590,20
Dollaro canadese	589 —	589 —	588,60	589 —	589 —	589,10	588,60	589 —	589 —	589 —
Franco svizzero	181,705	181,705	182 —	181,705	181,90	181,70	181,63	181,705	181,70	181,70
Corona danese	94,40	94,40	94,60	94,40	94,55	94,40	94,365	94,40	94,40	94,40
Corona norvegese	99,55	99,55	99,70	99,55	99,30	99,55	99,515	99,55	99,55	99,55
Corona svedese	130,42	130,42	130,70	130,42	130.60	130,44	130,42	130,42	130,42	130,42
Fiorino olandese	199,61	199,61	200,05	199,61	200 —	199.60	199,59	199,61	199,61	199,61
Franco belga	14.6580	14,658	14,68	14,6580	14,65	14,65	14,655	14,6580	14,65	14,65
Franco francese	129,50	129,50	129,70	129,50	129,40	129,50	129,47	129,50	129,50	129,50
Lira sterlina	1470,25	1470,25	1469 —	1470,25	1470 —	1470,25	1469,75	1470,25	1470,25	1470,25
Marco germanico	207,22	207,22	207,45	207,22	207,40	207,22	207,14	207,22	207,22	207,22
Scellino austriaco	28,445	28,445	28,45	28,445	28,50	28,44	28,4450	28,445	28,44	28,44
Escudo portoghese	23,3380	23,338	23,35	23,3380	23,25	23,33	23,30	23,3380	23,33	23,33
Peseta spagnola	10,1720	10,172	10,18	10,1720	10,14	10,17	10,18	10,1720	10,17	10,17
Yen giapponese	2,2260	2.226	2,23	2.2260	2,19	2,22	2,2250	2,2260	2,22	2,22

Media dei titoli del 7 maggio 1973

Rendita 5 % 1935	102,90
Redimibile 3,50 % 1934	100.60
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,35
» 5 % (Ricostruzione)	99,275
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,275
» 5 % (Città di Trieste)	97,825
» 5 % (Beni esteri)	94,425
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,10
» 5,50 % » » 1968-83	94,425
» 5,50 % » » 1969-84	95,925
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86	98,70
» 6 % » » 1972-87	98,725
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,475
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,60
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,575
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96 —
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96,125
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,525
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,40

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 maggio 1973

Dollaro USA	590,10
Dollaro canadese	588,80
Franco svizzero	181,667
Corona danese	94,325
Corona norvegese	99,532
Corona svedese	130,42
Fiorino olandese	199,60
Franco belga	14,656
Franco francese	129,485
Lira sterlina	1470 —
Marco germanico	207,18
Scellino austriaco	28,445
Escudo portoghese	23,319
Peseta spagnola	10,176
Yen giapponese	2,225

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1973

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1973, che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario, conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 marzo 1973 — Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1972			17.859		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	2.139.945			
	residui	461.805			
	Totale		2.601.750		
Accensione di prestiti	competenza	534.194			
	residui	1.003			
	Totale		535.197		
Spese correnti	competenza			2.020.353	
	residui			830.631	
	Totale				2.850.984
Spese in conto capitale	competenza			140.082	
	residui			475.109	
	Totale				615.191
Rimborso di prestiti	competenza			204	
	residui			3.741	
	Totale				3.945
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		3.165.891		2.257.641	
Conti correnti		10.403.967		7.454.711	
Incassi da regolare		1.939.295		1.933.615	
Altre gestioni		5.779.580		4.962.716	
	Totale		21.288.733		16.608.683
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		41.842		82.507	
Pagamenti da regolare		60.086		449.699	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		560.730		732.775	
Altri crediti		3.859.069		7.593.349	
	Totale		4.521.727		8.858.330
	Totale complessivo		28.965.266		28.937.133
Fondo di cassa al 31 marzo 1973			—		28.133
	Totale a pareggio		28.965.266		28.965.266

SITUAZIONE DEL TESORO

	al 31 marzo 1973 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		28.133	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	40.904		
Pagamenti da regolare	827.729		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	1.822.158		
Altri crediti	6.324.664		
Totale crediti		9.015.455	
In complesso			9.043.588
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	9.998.662		
Conti correnti	6.128.461		
Incassi da regolare	297.473		
Altre gestioni	1.688.174		
Totale debiti			18.112.770
Situazione del Tesoro (passività)			9.069.182

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 marzo 1973 L. 261.977 milioni.

L'ispettore generale: C. MARINUCCI

Il direttore generale del Tesoro: G. MICONI

(6836)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

PROVVISORIA **SITUAZIONE AL 31 MARZO 1973** PROVVISORIA

ATTIVO

Voce		Parziale	Totale
Oro	L.		1.804.287.662.898
Cassa	»		80.304.117.835
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L.	14.269.715.190	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	14.269.715.190
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	751.556.876.412	
— a scadenza fissa	»	—	751.556.876.412
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta	»		3.655.577.710
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	1.664.008.624.293	
— conti speciali	»	1.598.627.982.319	3.262.636.606.612
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		339.000.000.000
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.118.487.131.740
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		2.465.823.778.329
Servizi diversi per conto dello Stato partite debitorie	»		409.131.042.108
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato			4.844.484.372.227
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	243.652.675.894	
— altre attività		192.906.127.085	436.558.802.979
Immobili per uso ufficio	L		1
Partite varie attive	»		190.650.967.354
Spese dell'esercizio	»		35.393.367.391
			15.756.240.018.786
Impegni:			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.		906.099.247.587
Depositi:			
— a garanzia	L.	2.275.268.548.418	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	4.357.306.392.000	
— altri	»	3.016.444.904.006	9.649.019.844.424
Depositari di titoli e valori	L		427.571.887
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.764.632.416
TOTALE	L.		26.313.551.315.100

PASSIVO

Voce		Parziale	Totale
Circolazione	L		7.851.319.229.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		113.993.456.812
Depositi in conto corrente liberi	»		121.950.372.741
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		143.400.020.000
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L	4.631.973.858.584	
— altri	»	4.967.008.901	4.636.940.867.485
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L	943.931.500.000	
— altri	»	3.182.926.527	947.114.426.527
Conti dell'estero in lire:			
— per conto U.I.C	L	654.696.482.319	
— altri	»	26.826.322.467	681.522.804.786
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	L.		—
Servizi diversi per conto dello Stato partite creditorie	»		107.572.998.887
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		39.122.429.187
Fondi diversi accantonati	»		505.253.068.784
Partite varie passive	»		498.664.566.840
Capitale sociale	L	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario		22.593.076.045	
Fondo di riserva straordinario		20.719.447.399	43.612.523.444
Saldo rendite e spese del precedente esercizio, prima delle scritturazioni di chiusura	L.		25.429.630.108
Rendite dell'esercizio	»		40.343.624.185
			15.756.240.018.786
Impegni	L.		[illegible].587
Depositanti			9.649.019.844.424
Titoli e valori presso terzi			427.571.887
Partite ammortizzate nei passati esercizi			1.764.632.416
TOTALE	L		26.313.551.315.100

(6837)

Il Governatore: CARLI

Il Ragioniere generale: PESCATORE

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

Concorso a sei posti di operaio di 3ª categoria - comune

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private e tenuto conto dei benefici riservati agli invalidi ed alle altre categorie privilegiate;

Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 774, concernente provvidenze per i profughi e la circolare 30 settembre 1971 n. 75971/8521 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il regolamento del personale operaio dell'Opera nazionale invalidi di guerra e il ruolo organico degli operai di 3ª categoria - comuni, nel quale risultano vacanti complessivamente nove posti;

Vista la deliberazione commissariale 7 marzo 1973, n. 19;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso a sei posti di operaio di 3ª categoria - comune dell'Opera nazionale invalidi di guerra dei quali quattro riservati a candidate donne. Due delle predette riservatarie donne saranno assegnate alla casa di riposo « Elena e Benedetto Cairoli » di Gropello-Cairoli (Pavia).

Il concorso, da espletarsi mediante valutazione comparativa dei titoli, è indetto per mansioni di aiuto infermiere, aiuto cameriere, addetto alla pulizia dei locali, fattorino, addetto a trasporto di materiali e addetta a lavori generici tipicamente femminili, con paga annua lorda di L. 845.350 oltre le integrazioni di legge.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le elevazioni del limite di età, di cui al successivo art. 3;

c) sana e robusta costituzione fisica nonchè idoneità al lavoro e al servizio connessi a ciascuna delle mansioni indicate nel precedente art. 1;

d) essere penalmente incensurato. In particolare non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dall'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del citato testo unico, per aver conseguito la nomina alle dipendenze dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

e) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

f) aver conseguito la licenza elementare;

I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni. In particolare, tale limite è elevato:

1) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quelle di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

2) ad anni 40 per gli ex combattenti, deportati in territorio nemico, perseguitati politici, profughi dalla Libia, dall'A.O. e dai territori di confine;

3) ad anni 55 per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 500 e nella forma indicata nello schema annesso al presente bando di concorso dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'Opera nazionale invalidi di guerra - Direzione generale - Servizio del personale - piazza Adriana n. 2, c.a.p. 00193 Roma, in modo che pervenga entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita;

2) le qualifiche di mestiere (mansioni) alle quali intendono essere assegnati;

3) Il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) di essere in possesso della licenza elementare;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto all'elevazione del limite di età;

8) se hanno avuto precedenti rapporti d'impiego o di lavoro con una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, le eventuali cause di risoluzione del rapporto stesso.

Inoltre dovranno dichiarare:

a) il mestiere esercitato ed i precedenti servizi eventualmente prestati presso la casa o presso enti pubblici e privati;

b) se siano in possesso di alcuno dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina e, in caso affermativo, allegare alla domanda il certificato che attesti il possesso del titolo, in originale o in copia autenticata;

c) il loro preciso recapito, il comune di attuale residenza e i comuni, ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze negli ultimi dodici mesi;

d) se candidate donne, di essere a conoscenza che la sede di servizio di due delle vincitrici dei presenti concorsi è a Gropello - Cairoli (Pavia) e di accettare tale destinazione salva la facoltà dell'amministrazione di trasferirle, successivamente, per eventuali esigenze di servizio e a norma del Regolamento del personale operaio, in altra sede.

Dovranno dichiarare, altresì, in relazione al disposto dell'art. 5 del regolamento del personale operaio se ed in quali uffici dell'O.N.I.G. prestino servizio il coniuge od altri parenti di I e di II grado.

Infine, gli aspiranti debbono indicare nella domanda e produrre in allegato alla domanda stessa, tutti quei titoli (attestati professionali, di datori di lavoro o di enti presso i quali il candidato abbia prestato o presti attività lavorativa, ecc.) che ritengano utili ai fini della graduatoria.

Non saranno presi in esame i titoli che perverranno alla Amministrazione successivamente alla presentazione della domanda.

L'Opera nazionale invalidi di guerra non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni o da mancate informazioni di variazione nell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'ente stesso.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti dell'ente è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio, per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande che perverranno, comunque, incomplete delle notizie e dichiarazioni sopra enunciate ovvero prive di autentica della firma non saranno prese in considerazione.

Art. 5.

Le graduatorie dei candidati saranno formate in base alla valutazione comparativa dei titoli in possesso di ciascuno.

Art. 6.

La commissione per la valutazione dei titoli dei concorrenti sarà nominata con apposita deliberazione.

Art. 7.

Le graduatorie dei vincitori, osservate le riserve previste dell'art. 1 del presente bando, e le disposizioni vigenti in materia di preferenze a parità di merito, saranno approvate con apposita deliberazione. La nomina dei vincitori sarà disposta con successivo provvedimento.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno produrre all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra - Direzione generale - Servizio del personale - Piazza Adriana n. 2 - c.a.p. 00193 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione — ad eccezione dei profughi dalla Libia, per i quali detto termine è stabilito in novanta giorni — i seguenti documenti, tutti su carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita. Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi della elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo il caso, i relativi documenti;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal Sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal Sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dalla procura della Repubblica competente. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato rilasciato dal medico provinciale, da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulta la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica del candidato al servizio, continuativo ed incondizionato nella qualifica di mestiere per la quale ha concorso;

6) documento militare (solo per gli aspiranti di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare anche se siano riformati dopo la loro presentazione alle armi, copia o estratto dello stato di servizio militare ovvero copia o estratto del foglio matricolare;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alla capitaneria di porto, certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I *documenti sopra indicati non possono essere sostituiti* dal foglio di congedo:

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, rilasciato dal commissario di leva di Stato e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato d'iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

7) licenza elementare.

I documenti di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 9.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre, prima della nomina, i vincitori del concorso a visita medica inappellabile da parte di apposita commissione, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai in prova per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta in caso di esito sfavorevole.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di II classe per il viaggio dal comune di residenza alla Sede assegnata.

Art. 11.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo, da valutarsi dall'Amministrazione, non assumono servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Art. 12.

Le due riservatarie vincitrici del concorso, da destinare alla Casa di riposo « Elena e Benedetto Cairoli » di Gropello-Cairoli (Pavia) hanno l'obbligo di risiedere nel comune di Groppello-Cairoli e, qualora l'amministrazione lo ritenga necessario, di prendere alloggio presso la casa stessa.

In tale ipotesi l'alloggio sarà concesso gratuitamente.

Al personale alloggiato presso la suddetta casa è consentito di consumare i pasti dietro pagamento di una quota vitto.

Roma, addì 23 marzo 1973

Il commissario straordinario: MONACO.

ALLEGATO A

Fac-simile di domanda

***All'Opera nazionale per gli invalidi di guerra - Direzione generale - Servizio personale* - Piazza Adriana n. 2 - 00193 ROMA**

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia . . . .) il . . . . . . residente in . . . . . . (provincia . . . . .), via . . . ., chiede di partecipare al concorso a sei posti di operaio di 3ª categoria con mansioni di . . .

A tal fine dichiara:

1) di essere iscritto alle liste elettorali del Comune di . . . . . .

2) di non aver riportato condanne penali (1);

3) di essere in possesso della licenza elementare;

4) di aver assolto agli obblighi militari (oppure indicare altra posizione nei riguardi degli obblighi militari);

5) di aver diritto all'elevazione del limite di età a . . . anni per . . . . . .

6) di aver (o non aver) prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e di aver lasciato il servizio alle dipendenze . . . . a seguito di (indicare chiaramente la causa che ha determinato la cessazione del rapporto di impiego o di lavoro);

7) di aver esercitato il mestiere di . . . . . . alle dipendenze di . . . . . dal . . . al . . .;

8) di aver diritto a precedenza (o preferenza) nella nomina per la sua qualità di (combattente, invalido di guerra, orfano di guerra, invalido per servizio, ecc.) come risulta dall'attestato . . . . che allega alla presente domanda;

9) di essere attualmente residente nel comune di . . . . . . (provincia . . . . .) e di aver avuto, negli ultimi dodici mesi, la residenza nel comune di . . . . . (provincia . . . . .);

10) di voler ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente recapito . . . .

Dichiara di essere a conoscenza che il regolamento del personale operaio dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra non consente la permanenza degli operai negli stessi uffici nei quali prestino servizio il coniuge od altri dipendenti con i quali intercorra rapporto di parentela di I o II grado e comunica a tal fine, che prestano servizio presso gli uffici di . . . . . di codesta Opera . . . . (2).

Ai fini della formazione della graduatoria, allega i seguenti documenti: (indicare dettagliatamente e allegare gli attestati professionali, gli attestati di datori di lavoro o di enti presso i quali l'aspirante abbia prestato o presta tuttora attività lavorativa ecc.).

Data .

(Firma autenticata)

---

(1) In caso contrario, dichiarare le eventuali condanne subite e i precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati del casellario giudiziale o sia intervenuta amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale, o riabilitazione.

(2) Indicare il nominativo del coniuge o dei parenti di I e II grado in servizio.

Visto, *Il commissario straordinario*: MONACO.

(6711)

MINISTERO DELL'INTERNO

AMMINISTRAZIONI PER LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI ITALIANE E INTERNAZIONALI

Concorso per esami a ventuno posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva

IL PRESIDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE PER LE ATTIVITA' ASSISTENZIALI ITALIANE E INTERNAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Accertato che, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera amministrativa del personale direttivo dell'amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali risultano disponibili al 31 dicembre 1971, — detratti i posti da riservare, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al concorso per esami per la nomina a direttore di sezione di impiegati della carriera di concetto — ventuno posti;

Decreta:

Posti a concorso - Requisiti

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a ventuno posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta:

A) il possesso di una delle seguenti lauree:

a) giurisprudenza;

b) scienze politiche;

c) lettere;

d) filosofia;

e) sociologia;

f) pedagogia;

g) economia e commercio;

conseguite in una Università della Repubblica.

E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea.

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) dei cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; legge 14 marzo 1961, n. 130), salvo il maggior limite di età, previsto, per i cittadini deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, al n. 7, lettera *G*), del presente articolo;

b) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, al n. 7), lettera *f*), del presente articolo;

d) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1) e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purché complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940 n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945 n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a 40 anni nei confronti di coloro che ai sensi dello art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7, lettera *a*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261.

Per gli assistenti ordinari delle università o degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1, della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna che, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci

da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376 e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro di cui alle leggi 14 ottobre 1966 n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani e alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o di lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 2 aprile 1968, n. 482.

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *c*), del presente articolo, che siano disoccupati;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

8) i dipendenti dell'Ente zolfi italiani, di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 12 marzo 1968, n. 411, possono essere ammessi al concorso se, fermi restando gli altri requisiti, non abbiano compiuto, alla data del bando del presente concorso, il 45° anno di età;

9) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

E) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti, salvo quanto previsto al n. 8 della lettera *B*), del precedente articolo, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del presidente dell'A.A.I.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate alla Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali - Servizio affari generali e personale - Divisione personale, via Giovanni Lanza, 194 - 00184 Roma, dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delle domande presentate a mano, in ora d'ufficio (8-14), direttamente al predetto ufficio verrà rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire al suddetto ufficio le domande nel termine previsto, a mezzo degli uffici presso i quali presta servizio.

Le domande di ammissione al concorso si considerano in tempo utile anche se spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da maritata, il nome e cognome da nubile);

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *b*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua o le lingue straniere (inglese, francese, tedesco, spagnolo) su cui intendono sostenere il colloquio, di cui al n. 10 dell'art. 6 del presente bando;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo (va anche indicato il numero di codice postale);

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

1) Diritto costituzionale e diritto amministrativo;

2) Istituzioni di diritto privato con particolare riguardo al diritto delle persone e della famiglia (libro I C.C.), al diritto della proprietà (libro III C.C.), alle obbligazioni ed ai contratti in generale (libro IV C.C. Titoli I e II) e alla tutela dei diritti (libro VI C.C.);

3) Elementi di sociologia;

4) Legislazione speciale amministrativa;

5) Elementi di diritto del lavoro con particolare riguardo alla legislazione sociale (forme ed istituti di assicurazioni sociali);

6) Elementi di diritto internazionale pubblico con particolare riguardo agli organismi internazionali con finalità sociali ed umanitarie e con compiti di assistenza tecnica agenti nello ambito dell'O.N.U. nonchè ai trattati concernenti le comunità europee;

7) Elementi di economia politica e di politica economica;

8) Elementi di psicologia generale e sociale;

9) Elementi di statistica (statistica teorica: generalità, dati statistici, metodi statistici, leggi statistiche; statistica applicata: statistiche demografiche e sociali);

10) Lingua straniera (francese o inglese o tedesco o spagnolo a scelta del concorrente).

Le prove scritte vertono sulle materie indicate ai numeri 1) e 2); il colloquio verte su tutto il programma.

La legislazione speciale amministrativa di cui al punto 4) è la seguente:

a) ordinamento del Ministero dell'interno e del personale: regio decreto 15 aprile 1940, n. 452, sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'interno e successive mo-

dificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, sul decentramento dei servizi del Ministero dello interno e successive modificazioni; legge 12 agosto 1962, n. 1340, sul trasferimento al Ministero dell'interno ed istituzione dei ruoli organici dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (A.A.I.); decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

b) legislazione inerente l'attività dell'A.A.I.: accordo tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A. stipulato in Roma l'8 marzo 1945 ed approvato con decreto legislativo luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79; decreto legislativo luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 147 concernente la costituzione della delegazione del Governo italiano presso la missione italiana dell'U.N.R.R.A. e dei relativi servizi; decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5 norme di attuazione dell'accordo stipulato l'8 marzo 1945 tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A.;

decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 21 di approvazione dell'accordo supplementare stipulato in Roma il 19 gennaio 1946 tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A.; decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 236 concernente norme per l'esecuzione dei programmi di assistenza e riabilitazione concordati tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A.; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1947, n. 1006, modificazione della denominazione della Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A.; decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019, approvazione dell'accordo tra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A. concluso a Roma il 12 novembre 1947, sull'uso del fondo lire, supplementare agli accordi dell'8 marzo 1945 e del 19 gennaio 1946; legge 30 novembre 1950, n. 994 e legge 22 agosto 1951, n. 749, finanziamento dei programmi assistenziali; legge 9 aprile 1953, n. 296, ratifica con modificazioni ed aggiunte del decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006, concernente modificazione della denominazione della delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A.;

l'accordo tra il Governo italiano e il Comitato preparatorio per l'organizzazione internazionale dei profughi concluso a Roma il 24 ottobre 1947 ed approvato con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 468; accordo supplementare del Governo italiano e l'I.R.O. concernente le operazioni I.R.O. in Italia nel periodo supplementare 1950-51 concluso a Roma il 14 novembre 1950 approvato e reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 907 e relativo protocollo aggiuntivo (legge 16 aprile 1953, n. 395); legge 722 del 24 luglio 1954 con ratifica ed esecuzione della convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951;

accordo fra l'Italia e il Fondo internazionale di emergenza per l'infanzia, concluso a Washington il 6 novembre 1947 ed approvato con decreto legislativo 13 aprile 1948 n. 909; legge 25 aprile 1947, n. 288, contributo del Governo italiano al fondo internazionale delle Nazioni Unite per l'infanzia (U.N.I.C.E.F.);

c) assistenza e beneficenza pubblica; legge 17 luglio 1890, n. 6972 sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e successive modificazioni e relativi regolamenti di esecuzione approvati con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99; regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798 sulla assistenza in favore dei fanciulli illegittimi; testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, art. 91 lettera *h*) n. 6 sull'assistenza agli inabili al lavoro; regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 concernente l'approvazione del testo unico alle leggi per la protezione della maternità e dell'infanzia e successive modificazioni; legge 3 giugno 1937, n. 847 e regio decreto-legge 14 aprile 1944, n. 125 sugli enti comunali di assistenza; decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173 sulla istituzione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica;

d) legge e regolamento di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni).

Nel colloquio sulla lingua straniera, di cui al n. 10), il candidato deve dimostrare di saper tradurre speditamente dalla lingua italiana nella lingua straniera e viceversa.

Il candidato può chiedere di sostenere il colloquio in più di una lingua straniera tra quelle comprese nel programma di esame, e qualora dimostri di saper tradurre speditamente dall'italiano nella lingua straniera e viceversa, potrà conseguire un maggior punteggio, non superiore ad un decimo, da aggiungersi alla votazione complessiva di cui all'art. 12 del presente bando.

Art. 7.

Le prove scritte, previste dall'art. 6 del bando, avranno luogo nei giorni 22 e 23 ottobre 1973 con inizio alle ore 8, in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi — senza alcun preavviso — all'indirizzo suddetto, nei giorni e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Al colloquio, che avrà luogo in Roma presso l'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (via Giovanni Lanza, 194), saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati ascoltati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo dell'Amministrazione per le Attività Assitenziali Italiane ed Internazionali.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati che nel colloquio abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi devono far pervenire, all'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (Servizio affari generali e personale - Divisione personale - Via Giovanni Lanza, 194 - 00184 Roma), entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 9, i documenti (indicati nel successivo art. 11), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 10, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della Commissione sanitaria provinciale o della Commissione sanitaria regionale, di cui agli artt. 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331/r rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2) rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione della amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove e gli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 14) rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova ed orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra ovvero mod. 69, rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940/45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.G. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circola e n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati. Per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, ex combattenti della guerra 1940/45, partigiani combattenti o sminatori, sarà sufficiente il foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615/DM/1/04/Om del Ministero della Difesa-Esercito Ufficio organizzazione e metodi;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal Prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi di cui agli artt. 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal Prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri paesi africani di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1 settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (A.A.I.): certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal Sindaco del comune di residenza.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18) lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 12.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge), viene approvata con decreto del Presidente dell'A.A.I.

Art. 13.

Con lo stesso decreto, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 15.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far parvenire all'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (A.A.I.) Servizio affari generali e personale Divisione personale Via Giovanni Lanza, 194 00184 Roma, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°. I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dei requisiti predetti, ove tale possesso non risulti già dai documenti prodotti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in s.p.e. ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di

residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione, che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili, devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della invalidità o della mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli artt. 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dalla amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una amministrazione dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 16.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare, in carta libera, l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente art. 15 debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) del ricordato art. 15.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona debbono essere contenute in un unico documento.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 17.

L'Amministrazione accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 18.

I vincitori del concorso sono nominati consiglieri in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali con il seguente trattamento economico netto mensile (par. 190):

stipendio	L.	102.405
indennità integrativa speciale	»	31.184
Totale netto mensile	L.	133.589

oltre alla 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, gettoni di presenza per partecipazione a commissioni, indennità di missione per incarichi fuori della sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 19.

Il presente decreto è stato adottato, tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente della Divisione personale del Servizio affari generali e personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 16 novembre 1972

Il presidente: MONTINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1973
Registro n. 8 Interno, foglio n. 282

(6644)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a quarantasei posti di capo ufficio in prova nel ruolo dei capi ufficio statistica della carriera direttiva degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui consigli ed uffici provinciali dell'economia;

Visto il regio decreto 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, che modifica il testo unico predetto;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 1203, che approva i ruoli organici del personale degli uffici provinciali dell'economia, considerato personale di Stato;

Visto il regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, relativo all'inquadramento del personale degli uffici provinciali delle corporazioni nei ruoli statali;

Visto il regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, che modifica ed integra il regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639, relativo all'inquadramento del personale degli uffici provinciali delle corporazioni nei ruoli statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, relativo alla ricostituzione delle camere di commercio, industria ed agricoltura ed alla istituzione degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 23 febbraio 1968, n. 125, concernente fra l'altro la istituzione del ruolo statale degli ispettori generali e dei segretari generali delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Considerato che allo stato attuale nel ruolo dei capi ufficio statistica della carriera direttiva degli uffici provinciali dell'industria del commercio e dell'artigianato sono disponibili 57 posti (94 posti in organico dei quali 37 occupati);

Considerato, che dei 57 posti disponibili alla data del 31 dicembre 1970, 1/6 di essi (1/6 di 57 = 10) deve essere messo a concorso per gli impiegati della carriera di concetto;

Considerato, inoltre, che dei 6 posti disponibili alla data del 31 dicembre 1971, 1/6 di essi (1/6 di 6 = 1), ai sensi del citato art. 16, deve essere riservato agli impiegati di concetto di cui sopra;

Considerato, infine, che il posto relativo all'anno 1971 potrà essere aumentato nel numero dei posti eventualmente non coperti dopo l'espletamento del concorso ai 10 posti di capo ufficio di 2ª classe riservati al personale della carriera di concetto per l'anno 1970 e che pertanto allo stato attuale i posti effettivamente disponibili da mettere a pubblico concorso sono 46;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quarantasei posti di capo ufficio in prova (par. 190) nel ruolo dei capi ufficio statistica della carriera direttiva degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Dei suddetti 46 posti 23 sono riservati, ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto 5 aprile 1943, n. 503, salvo l'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al personale impiegatizio dei ruoli delle camere di commercio, industria ed agricoltura che sia provvisto del prescritto titolo di studio e degli altri requisiti, escluso quello del limite massimo di età, necessari per accedere al presente concorso.

I posti che non venissero coperti nell'aliquota come sopra ripartita, saranno conferiti agli altri candidati idonei del concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza; in scienze economiche e commerciali; in scienze politiche; in scienze sociali; in scienze sociali e politiche; in scienze sociali, politiche e amministrative; in scienze applicate alla carriera diplomatica consolare; in economia e diritto; in scienze economiche e marittime (sezione armamenti): in scienze coloniali: in scienze statistiche e demografiche ed in scienze statistiche ed attuariali.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile:

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per cause di guerra e sempreché esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 3, è elevato per quei concorrenti che si trovino in una delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno fare espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale degli affari generali Ispettorato del personale Divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo e data apposto dal Ministero (Gabinetto) o, se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, da quello apposto dall'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno indicare in base a quale disposizione di legge hanno diritto all'aumento del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego. (E' necessaria la dichiarazione negativa nel caso in cui l'aspirante non abbia mai prestato servizio);

8) il titolo di studio conseguito.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e l'indicazione del preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande che non contengono la indicazione, positiva o negativa, di uno o più requisiti generali di cui al precedente articolo.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili delle vedove ed orfani di guerra, delle vedove ed orfani di caduti per servizio, dei mutilati e invalidi del lavoro e delle altre categorie previste dalla legge n. 851, del 14 ottobre 1966, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, rettificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/QD dell 8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina:

b) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiara-

zione rilasciata dalla commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità: i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod 69-*ter* rilasciata dall'amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della provincia ove risiedono, o dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aaeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dall'autorità militare;

t) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari, volontari od incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

u) i mutilati e gli invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro presenteranno un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati od invalidi del lavoro;

v) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, ovvero da un notaio cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi del'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato.

Le medesime norme valgono per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado richiesti, a norma del summenzionato art. 2, per gli impiegati delle carriere di concetto dell'Amministrazione statale, che rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o corrispondente;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'Ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4), sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto;

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo;

F) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) ed *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, aggiornata a data recente, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*) *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente articolo 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria e del commercio dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'articolo 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

L'esame consterà di due prove scritte ed un colloquio, secondo il seguente programma:

Prove scritte

1) statistica metodologica, demografica ed economica;
2) economia politica e scienza delle finanze.

Colloquio

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

nozioni di diritto pubblico: costituzionale ed amministrativo;

nozioni di legislazione sociale;

legislazione sugli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sulle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

matematica finanziaria;

lingua francese o inglese a scelta del candidato, conversazione e traduzione di un brano di carattere tecnico-amministrativo. (Il candidato indicherà nella domanda la lingua prescelta).

Art. 13.

Le prove scritte avranno luogo presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4 - Roma, nei giorni 26 e 27 dicembre 1973 con inizio alle ore 8 e 30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti o perchè la domanda di ammissione al concorso non risulta conforme allo schema esemplificativo allegato *A* al presente bando, *dovranno presentarsi, senza alcun avviso*, per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 14.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 15.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130 nonchè gli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 16.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di capo ufficio in prova (par. 190) nella carriera direttiva del ruolo dei capi ufficio statistica degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e saranno confermati nella qualifica stessa se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta allo impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a capo ufficio in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, comprese le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumono regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1972

Il Ministro: FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *febbraio* 1973
Registro n. 2 *Industria, foglio n.* 287

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta legale

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (*concorsi*) - Via Molise, 2 ROMA

Il sottoscritto . . nato a . (provincia di .) il . e residente in . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a quarantasei posti di capo ufficio in prova (parametro 190) nel ruolo dei capi ufficio statistica della carriera direttiva degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (1);

c) di non aver riportato condanne penali (2);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . in data . . . ,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . (3);

f) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause . . . . ;

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi della legge . . . . ., perchè . . . . (4);

h) di voler sostenere la prova orale obbligatoria di lingua . . . . ;

i) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto per l'autenticazione della firma del signor . . (5).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(6636)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Rinvio delle prove scritta e pratica del concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento dell ecarriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1973, registro n. 1 Sanità, foglio n. 24, con il quale è stato indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1973, registro n. 2 Sanità, foglio n. 331, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del suddetto concorso;

Visto l'art. 7 del predetto bando, in base al quale le prove scritta e pratica del consesso di cui trattasi erano state fissate rispettivamente per i giorni 29 maggio 1973 e 26 giugno 1973 presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, Roma;

Considerato che per motivi di ordine organizzativo non è possibile assicurare, alle predette date del 29 maggio 1973 e 26 giugno 1973, lo svolgimento delle prove scritta e pratica del concorso in questione;

Ritenuta conseguentemente la necessità di differire l'effettuazione delle prove stesse;

Decreta:

A modifica di quanto disposto dall'art. 7 del decreto ministeriale 29 novembre 1972 indicato nelle premesse, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità, le prove scritta e pratica del concorso stesso avranno luogo rispettivamente nei giorni 30 maggio 1973 e 28 giugno 1973, con inizio alle ore 9, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, Roma. Di tale nuovo diario sarà fatta singola partecipazione a tutti i candidati ammessi al concorso.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1973
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 269

(6712)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Integrazione della commissione esaminatrice del concorso pubblico a centottantaquattro posti di operatore tecnico di officina postelegrafica in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale n. 2263 del 22 febbraio 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 27 aprile 1971 e nel 2° Bollettino straordinario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 3 maggio 1971 — parte seconda — con il quale è stato bandito un concorso per esami a centottantaquattro posti di operatore tecnico di officina postelegrafonica in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XVI);

Visto il decreto ministeriale del 29 marzo 1971, n. 2373, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 25 del 1° settembre 1971, parte 2ª, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il decreto ministeriale n. 2405 del 19 ottobre 1971, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 11 dell'11 aprile 1972, concernente la integrazione e la suddivisione in sottocommissioni della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Ritenuta la necessità al fine di portare a termine entro il corrente anno l'espletamento del colloquio e della prova pratica obbligatoria previsti dal programma d'esame, di integrare la commissione stessa con altre due sottocommissioni;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Articolo unico

La commissione giudicatrice nel pubblico concorso per esami a centottantaquattro posti di operatore tecnico di officina postelegrafica in prova nel ruolo organico del personale dello esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XVI), costituita con i decreti ministeriali del 29 marzo 1971, n. 2373 e 19 ottobre 1971, n. 2405, è integrata dalle seguenti due sottocommissioni:

IV SOTTOCOMMISSIONE

Membri:
Paoloni ing. Alessandro, direttore di divisione;
Belardini ing. Enzo, direttore di divisione;
Belluzzi ing. Mario, direttore di divisione;
Cannafoglia dott. Luciano, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:
De Gregorio dott. Nicola, direttore di sezione.

V SOTTOCOMMISSIONE

Membri:
Palma ing. Aurelio, direttore di divisione;
Codelupi ing. Riccardo, direttore di divisione;
Bencini ing. Lamberto, direttore di divisione;
Longobardi dott. Mario, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:
Marra dott. Marina in Isopi, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 20 settembre 1972

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1973
Registro n. 8 Poste, Telecom., Telef., foglio n. 263

(6579)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PIACENZA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo, direttore di macello, vacante nel comune di Fiorenzuola d'Arda.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3583 del 20 dicembre 1971, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario capo, direttore di macello, vacante nel comune di Fiorenzuola d'Arda;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Visto il decreto n. 1860 del 30 aprile 1973, con il quale il medico provinciale di Piacenza ha provveduto alla nomina del componente di cui alla lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la nota n. 61.3.2771 del 19 aprile 1973, con la quale la regione Emilia-Romagna comunicava i nominativi dei componenti della commissione;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Vista la legge n. 16 del 12 marzo 1973 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario capo, direttore di macello, presso il comune di Fiorenzuola d'Arda è così composta:

Presidente:

Cicciò dott. Giacomo, vice prefetto ispettore in servizio presso la sezione decentrata del comitato di controllo di Parma;

Componenti:

Lavorata dott. Tommaso, direttore di sezione in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Reggio Emilia;

Benazzi dott. prof. Pietro, veterinario provinciale capo - veterinario provinciale di Bologna;

Seren dott. prof. Ennio, direttore dell'istituto di patologia speciale e clinica medica veterinaria dell'Università di Milano;

Bisbocci dott. prof. Giovanni, direttore dell'istituto di Patologia generale e anatomia patologica veterinaria dell'Università di Torino;

Rocca dott. Giuseppe, veterinario capo del comune di Piacenza.

Segretario:

De Blasio dott. Pasquale, consigliere presso l'ufficio del medico provinciale di Piacenza.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori, non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in Piacenza.

Piacenza, addì 30 aprile 1973

Il veterinario provinciale: CAROBENE

(6714)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1973, n. **2**.

Delega ai comuni e alle province delle funzioni di vigilanza, controllo e tutela esercitate dalla Regione sui Consorzi provinciali dei patronati scolastici.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 20 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione e degli articoli 13 e 71 dello statuto, l'esercizio delle funzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in ordine ai patronati scolastici ed ai consorzi provinciali e dei patronati scolastici, trasferite alle Regioni dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 3, è delegato ai comuni e alle province secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Le funzioni di cui agli articoli 3, comma terzo, 4, 10 e 12 della legge 4 marzo 1958, n. 261, sono esercitate dalle giunte comunali e per quanto attiene ai patronati scolastici comunali, e, nei riguardi dei consorzi provinciali dei patronati scolastici, sono demandate alle giunte provinciali, salvo lo scioglimento del consiglio di amministrazione, che spetta ai consigli comunali o, rispettivamente, ai consigli provinciali.

Art. 3.

Le funzioni di cui agli articoli 5 e 6, comma secondo, della legge 4 marzo 1958, n. 261, sono esercitate:

per i patronati scolastici dai consigli comunali;

per i consorzi provinciali dei patronati scolastici dai consigli delle amministrazioni provinciali.

Art. 4.

La funzione di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle attribuzioni delegate ai sensi della presente legge, è esercitata dalla giunta regionale, sentita la competente commissione del Consiglio regionale, nei limiti delle leggi in vigore, tenuto conto delle esigenze della programmazione regionale nel settore dell'assistenza scolastica; a tal fine i comuni e le province trasmettono alla giunta regionale copia delle deliberazioni adottate nell'esercizio delle funzioni delegate.

Qualora le amministrazioni comunali e provinciali non adempiano, entro i termini stabiliti dalle norme vigenti, all'espletamento delle funzioni loro delegate, la giunta regionale, sentite le amministrazioni interessate e previa fissazione di un ulteriore breve termine, si sostituisce nell'adempimento degli atti di competenza delle amministrazioni stesse.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 10 gennaio 1973

CONTI

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1973, n. **3**.

Integrazione della legge regionale sulle borse di studio per l'anno scolastico 1972-73, da mettere a concorso tra gli studenti delle scuole secondarie artistiche statali o riconosciute dallo Stato.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 20 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il numero delle nuove borse di studio, di cui all'art. 2 della legge regionale 31 ottobre 1972, n. 24, è elevato da 353 a 553.

Art. 2.

Agli oneri conseguenti all'applicazione dell'art. 1 sarà fatto fronte con i mezzi di cui all'art. 9 della legge regionale 31 ottobre 1972, n. 24.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 10 gennaio 1973

CONTI

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1973, n. **4**.

Provvedimenti in materia di assistenza scolastica. Contributi assegnati dal Ministero della pubblica istruzione per l'anno scolastico 1971-72. Saldi a carico della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 20 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare, con proprio atto, ai singoli patronati scolastici per l'anno scolastico 1971-72 le somme a saldo attribuite a ciascuno di essi, secondo gli elenchi trasmessi dai provveditorati agli studi di Perugia e di Terni.

Art. 2.

La spesa autorizzata per gli interventi di cui alla presente legge per l'anno scolastico 1971-72, di complessive L. 57.395.450, sarà imputata ai capitoli 231 e 232 del bilancio del corrente esercizio come segue:

al cap. 232		L. 19.337.500
di cui per assistenza generica	L. 14.050.000	
collegi scuola	» 5.287.500	
al cap. 231		L. 38.057.950

per trasporto alunni.

Art. 3.

Per far fronte agli oneri di cui all'art. 2 della presente legge si apportano le seguenti variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1972:

a) in diminuzione:

Capitolo 230

Spese e contributi per il finanziamento delle scuole materne L. 57.395.450

b) in aumento:

Capitolo 231

Spese e contributi per trasporto alunni delle scuole di ogni ordine e grado L. 38.057.950

Capitolo 232

Assistenza, buoni libro e sussidi ad alunni bisognosi e meritevoli L. 19.337.500

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 10 gennaio 1973

CONTI

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1973, n. 5.

Norme di delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di trasporto gratuito degli alunni della scuola materna pubblica, della scuola dell'obbligo e degli istituti professionali. Interventi straordinari per il trasporto degli alunni delle scuole medie superiori.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 20 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni amministrative statali in materia di trasporto gratuito e relativi oneri assicurativi degli alunni della scuola materna pubblica, della scuola dell'obbligo e degli istituti professionali — trasferite alle regioni a statuto ordinario a norma del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 — vengono delegate ai Comuni dell'Umbria ai sensi della presente legge.

Art. 2.

La Regione destinerà per l'anno scolastico 1972-73 la somma di lire 300 milioni:

a) per il trasporto gratuito degli alunni della scuola materna pubblica, qualora vi siano obbiettive difficoltà di accesso alla scuola dipendenti dalla distanza tra la sede scolastica e le abitazioni dei bambini, sia per altre particolari circostanze ambientali;

b) per il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo provenienti da località, frazioni o comuni viciniori ad una sede di scuola pubblica;

c) per il trasporto degli alunni degli istituti professionali, provenienti da località, frazioni o comuni viciniori ad una sede di istituto professionale di Stato o scuola coordinata;

d) per l'estensione del trasporto gratuito agli alunni delle scuole secondarie superiori ed artistiche che versino in condizioni di particolare necessità e di bisogno con disagio logistico.

Art. 3.

La ripartizione della somma di cui al precedente art. 2 sarà effettuata:

a) per il 60% a favore dei comuni della Regione in base al numero degli alunni di cui all'art. 2 — punti *a*) e *b*) — trasportati, secondo i dati dell'anno precedente, nonché tenendo conto dell'indice di adeguamento desunto dal rapporto area abitabile-popolazione residente, relativo ad ogni singolo comune, come da allegata tabella dimostrativa;

b) per il 10%, a conguaglio al termine dell'anno scolastico in relazione agli alunni effettivamente trasportati durante l'anno;

c) per il 10% a favore dei comuni sedi di istituti professionali di Stato o di scuola coordinata in rapporto diretto alla popolazione scolastica;

d) per il 20%, per il finanziamento di progetti organici proposti da comuni singoli o associati, eventualmente di concerto con le amministrazioni provinciali, che realizzino il trasporto scolastico nell'ambito del bacino di influenza dei singoli istituti scolastici.

Detti progetti destinati ad agevolare il trasporto degli studenti delle scuole di cui al punto *d*) dell'art. 2, dovranno esprimere anche le esigenze e la volontà delle componenti sociali che operano nell'ambito della scuola.

Art. 4.

La gestione dei trasporti scolastici farà carico al comune o, per delega del consiglio comunale, al patronato scolastico.

Art. 5.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare, con proprio atto, ai singoli comuni le somme attribuite a ciascuno di essi ai sensi dell'art. 3.

Art. 6.

Nell'esercizio delle funzioni delegate a norma dell'art. 1, i comuni sono tenuti ad accertare che gli alunni trasportati e l'eventuale personale di vigilanza siano assicurati per i danni che comunque possano derivare nella esecuzione del trasporto, tenendo presente la necessità che l'assicurazione copra in ogni caso il periodo che intercorre tra il momento in cui gli alunni sono affidati dalla famiglia al personale incaricato della vigilanza ed il momento in cui fanno il loro ingresso a scuola, e, viceversa, per il rientro in famiglia.

Art. 7.

La spesa autorizzata di lire 300 milioni, occorrente per gli interventi di cui alla presente legge, è così ripartita:

lire 30.000.000 per l'esercizio 1972 da imputare al cap. 231 del bilancio dello stesso esercizio;

lire 270.000.000 per l'esercizio dell'anno 1973 da imputarsi su apposito capitolo.

Art. 8.

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 — comma II — della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 10 gennaio 1973

CONTI

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1973, n. 6.

Norme per la composizione ed il funzionamento dei consigli provinciali di sanità.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 20 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Finalità*)

Fino all'entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali prevista dall'art. 71 dello statuto, le attribuzioni di cui agli articoli 11, 12, 14 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, in ordine ai consigli provin-

ciali di sanità sono esercitate dagli organi regionali in conformità alla legge regionale 19 luglio 1972, n. 13, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 2.

(*Composizione*)

Il consiglio provinciale di sanità di ciascuna provincia della regione è presieduto dal presidente della amministrazione provinciale o da un assessore da lui delegato ed è composto dai membri di cui all'art. 12, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257.

La decadenza di cui all'art. 17, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, è pronunciata dal Consiglio regionale.

Art. 3.

(*Segreteria*)

Le funzioni di segretario del consiglio provinciale di sanità di ciascuna provincia sono disimpegnate da un funzionario della Regione, designato dalla giunta regionale.

Art. 4.

(*Disposizioni finali*)

Restano ferme, per quanto non disposto dalla presente legge, tutte le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, disciplinanti le attribuzioni, la composizione, la durata, l'ordinamento ed il funzionamento dei consigli provinciali di sanità.

Art. 5.

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dello art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 15 gennaio 1973

CONTI

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1973, n. 7.

Criteri di ripartizione tra le comunità montane ai sensi dell'art. 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, dei fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 15 della stessa legge.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 20 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

In applicazione dell'art. 4, comma quarto, punto 3, ed ai fini dell'art. 15 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, la Regione Umbria stabilisce i seguenti criteri di ripartizione tra le comunità montane dei fondi assegnati con la medesima legge:

per il 30% in parti uguali;

per il 50% in base alla superficie montana risultante dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, articoli 1 e 14;

per il 20% in base alla popolazione montana risultante dai dati ufficiali dell'ultimo censimento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 15 gennaio 1973

CONTI

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1973, n. 8.

Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 20 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

PARTE PRIMA

FONDO DI PREVIDENZA

Art. 1.

(*Istituzione del fondo di previdenza*)

E' istituito presso il Consiglio regionale il « Fondo di previdenza dei consiglieri della regione dell'Umbria » per il pagamento di assegni vitalizi mensili ai consiglieri cessati dal mandato, o altri aventi diritto, secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

(*Gestione del fondo*)

Il fondo è amministrato dall'ufficio di presidenza del Consiglio integrato da un rappresentante di ciascun Gruppo consiliare ed è alimentato dai contributi obbligatori dei consiglieri in carica, dai contributi volontari dei consiglieri cessati dal mandato o loro aventi causa, dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo stesso e da eventuali elargizioni.

Art. 3.

(*Contabilità del fondo*)

Il bilancio del fondo è allegato come gestione speciale al bilancio annuale del Consiglio regionale.

Art. 4.

(*Contributi previdenziali obbligatori*)

Tutti i consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione della indennità consiliare.

I contributi sono trattenuti ogni mese sulle indennità dall'amministrazione del Consiglio regionale nella misura di un decimo dell'indennità mensile lorda di cui all'art. 1 della legge 1° agosto 1972, n. 15 « Indennità ai consiglieri regionali ».

Le trattenute verranno contemporaneamente versate al fondo di previdenza di cui all'art. 1.

Art. 5.

(*Diritto all'assegno vitalizio — Requisiti di età e periodo di contribuzione*)

L'assegno vitalizio mensile spetta ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno 5 anni di mandato esercitato nel Consiglio regionale dell'Umbria.

La corresponsione dell'assegno può essere anticipata, su richiesta del consigliere e dopo la cessazione del mandato, fino al cinquantesimo anno di età, ma in tal caso la misura dell'assegno è proporzionalmente ridotta del 5 per cento per ogni anno di anticipazione rispetto al sessantesimo anno di età.

Art. 6.

(*Consiglieri inabili al lavoro*)

Hanno diritto all'assegno vitalizio indipendentemente dall'età, i consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti inabili al lavoro in modo permanente, purché abbiano esercitato il mandato consiliare per almeno 5 anni o abbiano comunque effettuato i versamenti per un corrispondente periodo.

L'assegno spetta comunque, indipendentemente dalla durata dell'effettivo mandato consiliare, qualora l'inabilità al lavoro in modo permanente sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato stesso.

Sull'applicabilità dei precedenti commi del presente articolo nel caso di inabilità parziale decide l'ufficio di presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2.

Art. 7.

(*Accertamento dell'inabilità permanente*)

L'accertamento d'inabilità, di cui al precedente art. 6, è compiuto da un collegio medico composto da 3 membri, di cui 2 nominati dal Presidente del consiglio ed 1 indicato dall'interessato.

Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente l'ufficio di presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2 della presente legge, il quale può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

Qualora la delibera di cui al comma precedente sia positiva l'assegno vitalizio spetta a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento che ha provocato l'inabilità al lavoro.

Art. 8.

(*Ammontare dell'assegno vitalizio in caso di inabilità*)

Nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 6, l'ammontare dell'assegno vitalizio è commisurato al numero effettivo di anni e mesi di contribuzione.

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 6, qualora il consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà quello minimo previsto dal successivo art. 12.

Qualora gli anni di contribuzione siano più di cinque, si procederà a norma del comma precedente.

Art. 9.

(*Contributi volontari*)

Il consigliere che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà compiuto il quinquennio contributivo e il sessantesimo anno di età.

Dopo il compimento del quinquennio contributivo il consigliere potrà inoltre avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 5.

Analoghe facoltà competono agli aventi diritto di cui al successivo art. 14 del consigliere deceduto senza aver maturato il periodo necessario per l'assegno vitalizio.

Art. 10.

(*Rinunzia ai contributi volontari*)

Il consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell'assegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza attribuzione di interessi.

Analoga facoltà compete agli aventi diritto del consigliere nel caso di decesso.

Art. 11.

(*Sospensione del pagamento degli assegni vitalizi*)

Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale dell'Umbria, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già gode resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato. Alla cessazione di questo ultimo, l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

Il pagamento viene anche sospeso qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale.

Art. 12.

(*Misura degli assegni vitalizi*)

L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla seguente tabella, in percentuale, rispetto agli anni e mesi di contribuzione sull'indennità mensile lorda (di cui all'articolo 1 della legge 1° agosto 1972, n. 15), pagata ai consiglieri in carica nello stesso mese cui si riferisce l'assegno vitalizio.

Anni di contribuzione	Percentuale sull'indennità mensile lorda
5	26
6	27,2
7	28,4
8	29,6
9	30,8
10	32
11	33,2
12	34,4
13	35,6
14	36,8
15 ed oltre	38

Art. 13.

(*Decorrenza dell'assegno vitalizio*)

L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.

Nel caso in cui il consigliere al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo.

Art. 14.

(*Assegno di reversibilità*)

In caso di morte del titolare di assegno vitalizio diretto, l'assegno stesso viene riservato a favore:

a) del coniuge finché nello stato vedovile, purché non sia stata pronunciata sentenza definitiva di scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili dello stesso o di separazione personale per sua colpa, salvo che per l'anzidetta sentenza il consigliere deceduto non fosse tenuto a prestazioni periodiche di carattere patrimoniale nei confronti del coniuge, nel qual caso l'assegno verrà riservato al coniuge superstite entro i limiti degli anzidetti obblighi;

b) dei figli legittimi o legittimati o adottivi o naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finché minorenni;

c) degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera precedente, finché minorenni;

d) dei figli di cui alla lettera *b*) o, in mancanza di questi, degli affiliati di cui alla lettera *c*) anche se maggiorenni purché studenti, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente, che convivano a carico dell'ex consigliere deceduto e che versino in particolari condizioni di bisogno, accertate dall'Ufficio di presidenza, integrato ai sensi dell'art. 2.

Qualora non sopravvivano né il coniuge, né figli o affiliati aventi diritto, l'assegno di riversibilità spetta ai genitori, che siano di età superiore a 60 anni o inabili al proficuo lavoro.

Art. 15.

(Assegno di riversibilità in caso di morte per cause di servizio)

L'assegno compete agli aventi diritto anche se il consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno 5 anni, se il decesso avviene per cause di servizio.

L'ufficio di presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2, verifica se sussistono i requisiti di cui al comma precedente.

Art. 16.

(Condizioni per l'assegno di riversibilità)

Le condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio di riversibilità devono sussistere al momento del decesso del consigliere. Qualora vengano a cessare, l'assegno vitalizio è revocato.

L'ufficio di presidenza del Consiglio può richiedere ai beneficiari di un assegno di riversibilità di presentare periodicamente documentazione idonea a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.

Nel caso di figli maggiorenni inabili al lavoro in modo permanente, può inoltre essere richiesto loro di sottoporsi a visita del collegio medico di cui al precedente art. 7.

Art. 17.

(Documentazione per ottenere l'assegno di riversibilità)

Per la liquidazione dell'assegno di riversibilità il coniuge del consigliere invierà domanda in carta libera diretta all'ufficio di presidenza del Consiglio, corredata dai seguenti documenti:

1) certificato di morte del coniuge;

2) certificato di matrimonio;

3) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunciata e passata in giudicato sentenza di cui all'articolo 14, lettera *a*), o di separazione personale per colpa del coniuge superstite;

4) stato di famiglia.

Per la liquidazione dell'assegno di riversibilità a favore dei figli, quando il coniuge manchi o non ne abbia il diritto, la domanda di cui al primo comma deve essere sottoscritta dai figli stessi se maggiorenni o da chi ne abbia la tutela se minorenni.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di morte del consigliere, ovvero di entrambi i coniugi;

2) certificato di nascita dei figli;

3) stato di famiglia;

4) atto notorio da cui risulti per i figli maggiorenni la convivenza a carico del consigliere defunto.

Per i figli maggiorenni la concessione dell'assegno è condizionata all'accertamento dell'inabilità ai sensi del precedente art. 7.

Le domande per la liquidazione dell'assegno di riversibilità dovranno essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del dante causa.

Art. 18.

(Ammontare dell'assegno di riversibilità)

L'ammontare dell'assegno di riversibilità al coniuge, ai figli o agli aventi diritto, è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio liquidato o che sarebbe spettato al consigliere, nella misura seguente:

a) al coniuge senza figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento;

b) al coniuge superstite con figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento, con aumento progressivo nella misura del 15 per cento per ogni figlio, fino alla concorrenza massima del 100 per cento;

c) al figlio superstite avente diritto all'assegno: 60 per cento; quando i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 15 per cento per ogni unità successiva fino ad un massimo del 100 per cento ed è ripartito tra di essi in parti uguali;

d) negli altri casi: 50 per cento, ed è ripartito in parti uguali tra gli aventi diritto.

L'assegno di riversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del titolare.

Art. 19.

(Prescrizione dei ratei di assegno)

I ratei di assegni diretti o di riversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l'ufficio di presidenza del Consiglio.

Art. 20.

(Sequestro, pignoramento e cessione dell'assegno vitalizio)

Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno vitalizio, si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 21.

(Contributo una tantum in caso di decesso)

Alla morte del consigliere in carica il fondo corrisponde a chi ne abbia diritto tra le persone indicate nell'art. 14 un contributo il cui ammontare è determinato con i criteri e le percentuali previsti dall'art. 18 sulla base di tre mensilità dell'indennità consiliare di cui all'art. 1 della legge regionale 1° agosto 1972, n. 15.

PARTE SECONDA

FONDO DI SOLIDARIETA'

Art. 22.

(Istituzione del fondo di solidarietà)

E' istituito presso il Consiglio regionale un « Fondo di solidarietà tra i consiglieri della regione dell'Umbria » con lo scopo di liquidare un premio di reinserimento nella vita professionale a quei consiglieri che non verranno rieletti nella successiva legislatura o che non si ripresenteranno candidati, escluso se per cause di ineleggibilità.

Il fondo di solidarietà è alimentato da trattenute mensili, pari al 3 per cento dell'indennità consiliare, a carico dei consiglieri, dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo e da eventuali elargizioni.

L'ufficio di presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell'art. 2 della presente legge, ha mandato di dettare norme per la gestione e la ripartizione del fondo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

Tutti i consiglieri in carica verseranno al fondo di previdenza ed al fondo di solidarietà i rispettivi contributi arretrati relativi alle indennità consiliari già percepite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 24.

Tutte le norme della presente legge hanno decorrenza dalla data di insediamento del primo Consiglio regionale dell'Umbria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 15 gennaio 1973

CONTI

(1201)

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1973, n. 9.

Istituzione di un fondo sanitario regionale per l'assistenza farmaceutica ai lavoratori autonomi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 30 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della istituzione del servizio sanitario nazionale, la Regione concorre all'assistenza farmaceutica in favore dei soggetti, sia in attività che pensionati, appartenenti alle categorie di cui alle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 29 dicembre 1956, n. 1533, 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modifiche, mediante contributi da erogarsi ai comuni secondo le modalità disposte dalla presente legge.

Art. 2.

Hanno diritto all'assistenza farmaceutica ai sensi della presente legge i soggetti iscritti negli elenchi previsti dalle leggi statali indicate all'art. 1, nonché i titolari di pensione appartenenti alle rispettive categorie che non usufruiscano di altra forma di assistenza farmaceutica.

Art. 3.

La Regione contribuisce all'assistenza farmaceutica con il fondo di cui all'art. 6. Tale fondo viene annualmente ripartito tra i comuni della regione in misura proporzionale al numero di soggetti che risultano iscritti alle rispettive casse mutue.

Il fondo è a destinazione vincolata ed è assegnato ai comuni sotto forma di contributo. E' in facoltà dei comuni integrare con propri stanziamenti il fondo messo a loro disposizione dalla Regione.

Art. 4.

Ogni comune che intenda ottenere il contributo della Regione provvede alla costituzione di un comitato per l'assistenza farmaceutica presieduto dal sindaco o da un suo delegato e composto da rappresentanti eletti con voto limitato dal consiglio comunale, da tre rappresentanti designati dalle rispettive casse mutue, e dall'ufficiale sanitario del comune.

Il comitato provvede al rilascio del ricettario agli aventi diritto, al controllo dei documenti di spesa ed alla verifica degli altri presupposti previsti dalla presente legge per l'erogazione dell'assistenza.

Art. 5.

La giunta regionale, sentiti i comuni e le casse mutue, predispone un prontuario delle specialità farmaceutiche per le quali è erogato il contributo della Regione.

Per garantire l'erogazione dell'assistenza farmaceutica in forma diretta ed il recupero degli sconti di legge a carico dei produttori di farmaci e dei farmacisti, la giunta regionale promuovere le necessarie convenzioni a livello provinciale.

Art. 6.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 350.000.000, così ripartita:

lire 149.000.000 per l'esercizio 1972;

lire 201.000.000 per l'esercizio 1973.

Al predetto onere si farà fronte:

a) per l'esercizio 1972, mediante prelievo della somma di lire 149.000.000 dal cap. 460 « Fondo per far fronte a oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso » del bilancio 1972 e corrispondente stanziamento di pari importo al cap. 200, la cui denominazione viene così modificata « Fondo sanitario regionale »;

b) per l'esercizio 1973 si farà fronte all'onere di lire 201.000.000 con le entrate tributarie di cui all'art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I fondi non impegnati in un esercizio possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 7.

Fino a quando la giunta regionale, non avrà predisposto il prontuario di cui all'art. 5, l'assistenza farmaceutica della presente legge verrà erogata sulla base del prontuario I.N.A.M.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 22 gennaio 1973

CONTI

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1973, n. 10.

Attrezzature ricettive alberghiere e turistiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 30 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

GLI INTERVENTI FINANZIARI

Art. 1.

(*Scopo della legge*)

La regione dell'Umbria favorisce lo sviluppo delle attrezzature ricettive, pararicettive e complementari dell'attività turistica, mediante provvidenze di carattere finanziario e secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Le provvidenze finanziarie riguardano la realizzazione di:

a) opere di costruzione, ricostruzione trasformazione, ampliamento e adattamento di alberghi, locande, ostelli e villaggi turistici, rifugi e campeggi;

b) opere di ammodernamento, rinnovo arredamenti e miglioramento di tutti gli esercizi di cui alla precedente lettera *a*);

c) opere di costruzione, ricostruzione, adattamento, ampliamento e miglioramento, di aziende della ristorazione e di attrezzature sportive e ricreative, che concorrano allo sviluppo turistico o siano complementari all'industria alberghiera.

Art. 3.

(*Destinatari delle provvidenze*)

Destinatari delle provvidenze sono:

a) gli enti locali territoriali singoli o riuniti in consorzio, i circondari, le comunità montane;

b) le piccole aziende, in particolare quelle a base familiare;

c) gli enti di emanazione sindacale e gli enti o associazioni per il turismo sociale, che esplichino istituzionalmente attività per soddisfare le esigenze turistiche dei lavoratori e dei giovani;

d) le altre aziende private.

Ai destinatari di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* è riservato non meno del 75 per cento delle provvidenze di cui al comma *a)* del successivo art. 4. Le Province potranno utilizzare per la realizzazione di opere di loro iniziativa sino ad un massimo del 10 per cento di tale quota.

Art. 4.

(*Tipi di provvidenze*)

Le provvidenze finanziarie di cui all'art. 1 sono così determinate:

a) contributo annuo, per un periodo non superiore ad anni 20, pari al 3 per cento del capitale concesso a mutuo dagli istituti bancari autorizzati;

b) concessione di garanzie sussidiarie per consentire l'erogazione del mutuo fino all'importo complessivo della spesa ritenuta ammissibile.

Le provvidenze di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili.

Art. 5.

(*Mutui a tasso agevolato*)

Ai fini della concessione delle provvidenze la giunta regionale stipula apposite convenzioni con istituti abilitati all'esercizio del credito turistico e alberghiero relative all'accensione di mutui a favore dei soggetti destinatari delle provvidenze.

Nelle convenzioni dovranno essere previsti tra l'altro:

a) il tasso di interesse che non potrà comunque superare quello stabilito annualmente dal Ministero del tesoro;

b) l'entità, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, del capitale da concedersi a titolo di mutuo e la possibilità di aumentare tale entità fino al cento per cento della spesa stessa;

c) le garanzie sussidiarie che dovrà prestare la Regione in caso di aumento del capitale da concedere a mutuo oltre l'importo accordato;

d) le modalità di concessione e di liquidazione dei contributi accordati.

TITOLO II

DELEGA DI FUNZIONI ALLE PROVINCE

Art. 6.

(*Contenuto della delega*)

Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate alle province, ai sensi dell'art. 71 dello statuto nei limiti e con i criteri seguenti:

a) la prestazione di garanzie sussidiarie per consentire l'aumento del capitale da concedere a mutuo fino all'intero importo della spesa ritenuta ammissibile, è condizionata alla presenza di comprovate necessità finanziarie ed al particolare interesse dell'iniziativa ai fini del potenziamento turistico, e può essere disposta soltanto a favore dei soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 3;

b) le provvidenze dovranno essere disposte con preferenza per la ristrutturazione di edifici esistenti nei centri storici, per le iniziative relative allo sviluppo turistico dei territori montani, delle sorgenti di acque minerali e termali, dei laghi di Piediluco e del Trasimeno.

Art. 7.

(*Iniziative dei soggetti diversi dalle province*)

Quando si tratta di iniziative di soggetti diversi dalle province, i medesimi, ai fini dell'ottenimento delle provvidenze rivolgono domanda al Presidente dell'amministrazione provinciale della provincia nella quale deve attuarsi l'iniziativa.

Il consiglio provinciale, con il concorso istituzionalizzato delle forze sociali operanti nel settore turistico e alberghiero, degli enti locali — comunque associati — per le iniziative territorialmente di competenza, valuta la iniziativa nei suoi aspetti sociali, economici, tecnici e finanziari e delibera circa la sua ammissione al finanziamento.

Art. 8.

(*Domande per l'ammissione al finanziamento*)

Le domande di ammissione al finanziamento, indirizzate al Presidente della giunta provinciale della provincia nel cui territorio deve attuarsi l'iniziativa, debbono essere corredate dei seguenti documenti:

a) progetto di massima contenente la descrizione delle caratteristiche dell'opera e della sua ubicazione;

b) preventivo di spesa;

c) piano finanziario;

d) indicazione dell'istituto finanziario prescelto per l'operazione tra quelli convenzionati a norma dell'art. 5.

Le domande debbono essere presentate entro il 30 marzo e il 30 settembre di ogni anno.

Art. 9.

(*Accertamento dell'esecuzione delle opere e liquidazione del contributo*)

Successivamente alla notifica del contratto definitivo di mutuo all'amministrazione provinciale, il Presidente della provincia, previo accertamento delle opere eseguite, dispone la liquidazione del contributo in rate semestrali da corrispondere direttamente all'istituto mutuante, a partire dalla prima rata di ammortamento del mutuo stesso.

Art. 10.

(*Vincolo di destinazione*)

Gli immobili per i quali sono stati concessi i contributi previsti dalla presente legge, sono vincolati per tutta la durata del mutuo alla destinazione indicata nel provvedimento di concessione del contributo; tale obbligo costituisce oggetto di apposita clausola inserita nel contratto di mutuo e deve essere trascritto a cura dell'istituto mutuante, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

Il consiglio provinciale può autorizzare la cancellazione del vincolo quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza della destinazione; la cancellazione è subordinata all'estinzione totale e anticipata del mutuo; in tal caso il Consiglio provinciale dispone la revoca del contributo a decorrere dalla semestralità di ammortamento successiva all'autorizzazione della cancellazione.

Art. 11.

(*Ripartizione delle disponibilità finanziarie*)

I fondi stanziati per l'attuazione delle provvidenze di cui alla presente legge sono ripartiti tra le due province della regione nella misura del 70 per cento per la provincia di Perugia e del 30 per cento per la provincia di Terni.

Art. 12.

(*Accreditamento dei fondi alle Province*)

All'inizio di ciascun esercizio finanziario il Presidente della giunta regionale accredita a favore delle amministrazioni provinciali in appositi conti correnti da aprire presso l'Istituto di tesoreria della Regione, sottoposti alle stesse condizioni del conto di tesoreria, i fondi stanziati dalla presente legge per l'esercizio relativo.

Art. 13.

(*Rendiconto*)

Le amministrazioni provinciali sono tenute a presentare semestralmente alla Regione il rendiconto finanziario relativo alle operazioni effettuate, allegando copia degli estratti dei conti correnti di cui all'articolo precedente e, alla fine di ogni esercizio, una relazione illustrativa dell'attività svolta.

TITOLO III

MEZZI FINANZIARI

Art. 14.

(Autorizzazione di spese)

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

esercizio 1972 .	L. 25.000.000
esercizio 1973 .	» 50.000.000
esercizio 1974 .	» 50.000.000
esercizio 1975 .	» 50.000.000

Per le garanzie da assumere ai sensi del precedente art. 6 sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

esercizio 1972 .	L. 5.000.000
esercizio 1973 .	» 10.000.000
esercizio 1974 .	» 10.000.000
esercizio 1975 .	» 10.000.000

Le annualità da iscrivere in bilancio in dipendenza dei suindicati limiti di impegno sono così determinate:

a) per il limite di impegno di cui al primo comma:

L. 25.000.000 .	per l'esercizio 1972
» 75.000.000 .	per l'esercizio 1973
» 125.000.000 .	per l'esercizio 1974
» 175.000.000 .	per l'esercizio 1975
» 175.000.000 .	per ciascun esercizio dal 1976 al 1991
» 150.000.000 .	per l'esercizio 1992
» 100.000.000 .	per l'esercizio 1993
» 50.000.000 .	per l'esercizio 1994

b) per il limite di impegno di cui al secondo comma:

L. 5.000.000 .	per l'esercizio 1972
» 15.000.000 .	per l'esercizio 1973
» 25.000.000 .	per l'esercizio 1974
» 35.000.000 .	per l'esercizio 1975
» 35.000.000 .	per ciascun esercizio dal 1976 al 1991
» 30.000.000 .	per l'esercizio 1992
» 20.000.000 .	per l'esercizio 1993
» 10.000.000 .	per l'esercizio 1994

Le somme stanziate in ciascun esercizio e non utilizzate nell'esercizio medesimo, nonché quelle che si rendano disponibili per effetto di revoca dei contributi o di rinuncia ai medesimi, sono trasferite negli esercizi successivi a quelli previsti nella presente legge.

Art. 15.

(Entità dell'impegno finanziario)

Le provvidenze di cui alla presente legge comportano per la Regione un impegno finanziario totale di lire 4.200.000.000. a tale onere si provvederà per l'anno 1972 mediante prelievo della somma di lire 30.000.000 dal capitolo 460 intitolato: « Fondo per i provvedimenti legislativi in corso », con imputazione della somma di lire 25.000.000 al capitolo 455 intitolato: « Contributo della Regione sul credito turistico alberghiero », di nuova istituzione, e della somma di lire 5.000.000 al capitolo 456 intitolato: « Fondo per garanzie sussidiarie della Regione sul credito turistico ed alberghiero », di nuova istituzione.

All'onere relativo agli esercizi dal 1973 al 1994 si farà fronte con le entrate tributarie di cui all'art. 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.

(Disposizione transitoria)

Coloro che hanno prodotto istanza di ammissione ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 326, e non hanno ottenuto le agevolazioni richieste, possono riproporre, entro e non oltre 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, domanda alle amministrazioni provinciali utilizzando la documentazione già prodotta ai sensi della legge suddetta.

Art. 17.

(Durata delle provvidenze)

Le provvidenze previste dalla presente legge hanno carattere straordinario e durata quadriennale con oneri riflessi fino al 1994.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 23 gennaio 1973

CONTI

(2704)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S